



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

DI CONCERTO CON

il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, “*Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ss.mm.ii., con particolare riguardo agli articoli 35 e ss., che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, definendone attribuzioni e ordinamento;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui è stato ridenominato il “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio” in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con cui è stato ridenominato il “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” in “Ministero della Transizione Ecologica” e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con cui il “Ministero della Transizione Ecologica” ha assunto la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l’On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. Nello Musumeci, è stato conferito l’incarico per la Protezione civile e le Politiche del mare;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” (G.U. Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - S.O. n. 40);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”*, (G.U. Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - S.O. n. 41);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 7 del 10 gennaio 2024, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 2024-2026, approvato con decreto del Ministro n. 40 del 31 gennaio 2024 e registrato dalla Corte dei Conti in data 21-02-2024 al n. 537;

VISTO il D.M. n. 100 del 14 marzo 2024, concernente la *“Direttiva generale recante indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024”*, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 29 marzo 2024 al n. 1055;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016, recante *“Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, *“Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 36-ter, comma 7, lett. a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e dall'art. 29-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone, in particolare,

che “*Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati ... Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.*”;

VISTO il medesimo art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, secondo cui “*L’attuazione degli interventi è assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.*”;

VISTO l’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, in particolare, aggiungendo all’articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la nota prot. MASE.30091 del 16/02/2024, con cui la ex Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI) ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l’anno 2024, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari ad euro 30.743.657,60;

DATO ATTO che l’assegnazione delle risorse ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- la ripartizione delle quote annuali dei fondi di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 e al D.P.C.M. 28 novembre 2018, nonché di ulteriori risorse di bilancio, è stabilita dagli indicatori di riparto di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2016;
- la ripartizione delle risorse di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 1073, è relativa alle sole regioni del Centro-Nord ed è stabilita, per esse, dagli indicatori di riparto di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2016;

VISTA la nota del 18/04/2024, acquisita al protocollo MASE. 73634 del 19/04/2024, con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso l’elenco degli interventi per i quali è chiesto il finanziamento, formato da n. 1 intervento, per un importo ammontante ad euro 30.743.657,60, a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTE la nota del 18/07/2024, acquisita in pari data al protocollo MASE.133240, e la nota del 05/08/2024, acquisita in pari data al protocollo MASE.145460, con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritrasmesso, a seguito dell’aggiornamento nella piattaforma ReNDiS di alcune informazioni relative all’intervento già proposto, l’elenco degli interventi aggiornato, formato da n. 1 intervento,

per un importo ammontante ad euro 30.743.657,60, a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente;

PRESO ATTO che la competente Direzione Generale USSA - Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (già USSRI), in esito al procedimento di valutazione previsto dal DPCM 27 settembre 2021, ha ritenuto ammissibile la proposta della Regione nei termini dettagliati nella tabella allegata al presente provvedimento e riepilogati come segue:

n° interventi ammessi a finanziamento	Costo complessivo del programma d'interventi (€)	Importo finanziamento MASE (€)	Importo cofinanziamento (€)
1	30.743.657,60	30.743.657,60	-

PRESO ATTO che nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, individuati nei capitoli 7511 - "Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico", 8533 - "Fondo per esigenze di tutela ambientale e per programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico", 8535 - "Spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", 8551 - "Spese per interventi di sistemazione del suolo e per l'apprestamento dei materiali ed alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità" e 8582 - "Spese per gli interventi in caso di pubbliche calamità", è presente la copertura finanziaria relativa ai suddetti interventi;

VISTA la nota prot. 558083 del 17/09/2024, con cui il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha reso l'intesa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di dover dare copertura finanziaria agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Friuli-Venezia Giulia, sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un importo complessivo di euro 30.743.657,60;

DECRETANO

Articolo 1

(Individuazione e attuazione degli interventi 2024)

1. Il presente decreto individua n. 1 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi, da realizzarsi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per un importo totale di euro 30.743.657,60, a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Gli interventi, con l'indicazione dei rispettivi importi e dei cronoprogrammi, sono riportati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. All'attuazione degli interventi provvede il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ss.mm.ii.

Articolo 2

(Copertura finanziaria e trasferimento delle risorse)

1. La copertura finanziaria degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'art. 1, per euro 30.743.657,60, è garantita nell'ambito delle risorse presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite alla Contabilità speciale intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, previa registrazione del presente provvedimento da parte degli Organi di controllo e subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa.

Articolo 3

(Monitoraggio)

1. Il Commissario di Governo, al fine di consentire la rilevazione sistematica degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato degli interventi, è tenuto a garantire il costante e puntuale aggiornamento dei sistemi di monitoraggio. In particolare, provvede direttamente o avvalendosi di Soggetti appositamente delegati, all'aggiornamento della banca-dati ReNDiS.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ss.mm.ii., il monitoraggio degli interventi è effettuato dalle Amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati.
3. Il Commissario di Governo, qualora per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si avvalga di altri Enti e, pertanto, non sia esso stesso titolare dei CUP, è tenuto a verificare che i propri Enti avvalsi provvedano al tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio, eventualmente attivandosi con adeguate azioni d'impulso e sollecito.
4. Il Commissario di Governo verifica il rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi degli interventi e comunica tempestivamente gli eventuali ritardi nonché i provvedimenti assunti per il superamento delle cause di detti ritardi, proponendo, in tal caso, la rimodulazione dei medesimi cronoprogrammi.
5. Il Commissario di Governo, inoltre, è tenuto a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a richiesta e, comunque, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, segnalando le eventuali criticità riscontrate.

Articolo 4

(Riprogrammazioni, rimodulazioni ed utilizzo delle economie finali degli interventi)

1. Le eventuali richieste di riprogrammazione delle risorse assegnate con il presente provvedimento a favore di nuovi interventi, sono disposte, previa istruttoria ai sensi del DPCM 27 settembre 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, previa intesa con il Presidente della Regione.

2. Su richiesta della Regione, previa istruttoria ai sensi del DPCM 27 settembre 2021, le economie finali accertate e comunicate dal Commissario di Governo alla chiusura contabile degli interventi di cui all'articolo 1, possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; in tal caso, si segue la procedura di cui al comma 1.
3. Su richiesta della Regione, le economie finali accertate e comunicate dal Commissario di Governo alla chiusura contabile degli interventi di cui all'articolo 1, possono essere utilizzate per far fronte ad eventuali rimodulazioni dei quadri economico-finanziari di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico già compresi in programmazioni del MASE. In tal caso, restando immutati sia il quadro degli interventi programmati, sia la complessiva dotazione finanziaria, alla rimodulazione provvede, previa istruttoria, la competente Direzione Generale del MASE.
4. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico assicurerà l'aggiornamento dei sistemi di monitoraggio a seguito delle modifiche e/o rimodulazioni definite ai sensi del presente articolo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per i riscontri di competenza.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
On. Gilberto Pichetto Fratin

Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare
Sen. Nello Musumeci

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA)

Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - Programmazione delle risorse annualità 2024

Regione Friuli-Venezia Giulia – Elenco degli interventi ammessi a finanziamento

N°	Codice ReNDiS	Codice ReNDiS dell'intervento originario (solo nei casi di integrazione finanziaria)	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Livello di progettazione presente in ReNDiS	Importo totale dell'intervento (euro)	Importo finanziato dal MASE col presente provvedimento (euro)	Importo cofinanziamento con altre risorse (euro)	Importo già finanziato con precedenti programmazioni (solo nei casi di integrazione finanziaria)	Cronoprogramma			
													A Ultimazione della progettazione (mesi)	B Aggiudicazione dei lavori (mesi)	C Esecuzione dell'intervento compreso il collaudo (mesi)	A+B+C Tempo totale (mesi)
1	06IR026/MT	-	J22B24000880001	UD, PN	Dignano, Spilimbergo	Dignano	Costruzione traversa laminante con luci mobili a paratoie piane adiacente al ponte di Dignano Lotto1	Studio preliminare (ex art.3, comma 4, DPCM 14/07/2016)	30.743.657,60	30.743.657,60	-	-	24	6	26	56
								TOTALE	30.743.657,60	30.743.657,60	-	-				